

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1160 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 2016****che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base») e in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) A seguito di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 435/2004 ⁽²⁾ un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell'Indonesia. Le misure iniziali sono state successivamente oggetto di varie inchieste di riesame ⁽³⁾. Di conseguenza l'aliquota del dazio per un produttore indonesiano menzionato singolarmente è di 0,24/kg EUR con un'aliquota di dazio residuo di 0,27/kg EUR istituito sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da altri produttori indonesiani, mentre l'aliquota del dazio per la RPC è compresa tra 0 e 0,23 EUR/kg per i produttori cinesi menzionati individualmente, con un'aliquota di dazio residuo di 0,26 EUR/kg istituito sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da altri produttori cinesi («le misure in vigore»).
- (2) Le misure in vigore si applicano a tutte le importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell'Indonesia, escluse le importazioni di ciclamato di sodio fabbricato dai produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. Per queste società era stata stabilita in origine un'aliquota di dazio pari a zero, in quanto non era stata rilevata alcuna pratica di dumping ⁽⁴⁾.
- (3) I produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, non sono stati esaminati nel successivo riesame delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 435/2004 e non sono quindi soggetti alle misure in vigore, in conformità della relazione dell'organo di appello dell'OMC nella causa «Messico — misure antidumping definitive su carne di manzo e riso» (la «relazione dell'organo d'appello dell'OMC»).

1.2. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (4) Successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore ⁽⁵⁾, il 6 marzo 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Productos Aditivos S.A., l'unico produttore dell'Unione di ciclamato di sodio, che rappresenta pertanto il 100 % della produzione totale dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 435/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GUL 72 dell'11.3.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 del Consiglio, del 3 giugno 2010, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GUL 140 dell'8.6.2010, pag. 2), regolamento di esecuzione (UE) n. 398/2012 del Consiglio, del 7 maggio 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (GUL 124 dell'11.5.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Cfr. nota a piè di pagina n. 2.

⁽⁵⁾ GU C 374 del 22.10.2014, pag. 4.

- (5) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure antidumping definitive avrebbe potuto comportare il rischio di persistenza e reiterazione del dumping e di persistenza del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.
- (6) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 6 giugno 2015 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (7) Il 12 agosto 2015 la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base riguardante le importazioni dello stesso prodotto fabbricato ed esportato nell'Unione da Fang Da Food Additive (Shenzhen) e Fang Da Food Additive (Yan Quan) Limited (di seguito denominate entrambe «Fang Da») («l'inchiesta parallela a norma dell'articolo 5») ⁽⁷⁾. Le importazioni della Fang Da non sono oggetto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

1.3. Parti interessate

- (8) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione inoltre ha espressamente informato il denunziante, i produttori esportatori noti e le autorità dalla RPC e dell'Indonesia, gli importatori noti, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati dell'avvio dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
- (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.3.1. Produttori del paese di riferimento

- (10) Nell'avviso di apertura, in relazione alle importazioni dalla RPC, la Commissione ha informato le parti interessate che essa prevedeva di selezionare l'Indonesia come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (11) Alla luce dei dati statistici disponibili (cfr. considerando 32), la Commissione tuttavia ha informato anche le autorità degli Stati Uniti d'America («USA») in merito all'apertura dell'inchiesta e le ha invitate a fornire i nomi e le identità dei produttori americani di ciclamato di sodio eventualmente esistenti. Negli USA non sono stati individuati produttori di ciclamato di sodio. Nel fascicolo non vi era alcuna indicazione di una possibile produzione di ciclamato di sodio in altri paesi terzi.

1.3.2. Campionamento

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

— Campionamento dei produttori dell'Unione

- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che Productos Aditivos S.A. è l'unico produttore dell'Unione di ciclamato di sodio, che rappresenta pertanto il 100 % della produzione totale dell'Unione. Di conseguenza il campionamento non è stato necessario.

⁽⁶⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU C 189 del 6.6.2015, pag. 2).

⁽⁷⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (GU C 264 del 12.8.2015, pag. 32).

— Campionamento degli importatori

- (14) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (15) Dato che un solo importatore indipendente si è manifestato fornendo le informazioni richieste, non è stato necessario procedere al campionamento degli importatori indipendenti.

— Campionamento dei produttori esportatori della RPC e dell'Indonesia

- (16) In considerazione del numero limitato di produttori esportatori noti dei paesi interessati, il campionamento dei produttori esportatori non era previsto.

1.3.3. *Risposte al questionario e visite di verifica*

- (17) La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione, a tutti i produttori esportatori noti della RPC e dell'Indonesia, a un importatore indipendente dell'Unione e a un utilizzatore dell'Unione che hanno manifestato il proprio interesse all'inchiesta.
- (18) L'unico produttore dell'Unione ha inviato la risposta al questionario e un utilizzatore dell'Unione ha inviato una risposta parziale. Non sono pervenute risposte al questionario dagli importatori indipendenti dell'Unione né dai produttori esportatori della RPC e dell'Indonesia.
- (19) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

Produttore dell'Unione:

- Productos Aditivos S.A., Barcellona (Spagna).

1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (20) L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015 (il «periodo dell'inchiesta di riesame»). L'esame degli andamenti rilevanti per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame (il «periodo in esame»).

1.5. Divulgazione delle informazioni

- (21) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva mantenere in vigore le misure antidumping definitive. Dopo la divulgazione di queste informazioni è stato concesso alle parti un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. Nessuna delle parti ha inviato osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (22) Il prodotto oggetto del riesame è costituito dal ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (i «paesi interessati»), attualmente classificato con il codice NC ex 2929 (codice TARIC 2929 90 00 10) (il «prodotto oggetto del riesame»).

- (23) Il ciclamato di sodio è un prodotto di base utilizzato come additivo alimentare ed è ampiamente utilizzato come dolcificante nell'industria alimentare, in particolare dai produttori di dolcificanti (o edulcoranti) ipocalorici e dietetici da tavola. Questo prodotto è anche utilizzato in piccole quantità nell'industria farmaceutica.
- (24) Il ciclamato di sodio è una sostanza chimicamente pura. Tuttavia, come nel caso di qualsiasi prodotto chimico puro, esso può contenere una piccola percentuale di impurità in quantitativi espressi in mg/kg (milligrammi per chilogrammo) di prodotto. Il tenore di impurità, determinato dalla legislazione dell'Unione, definisce la qualità del ciclamato di sodio. Il ciclamato di sodio si presenta in due forme diverse: idrato (HC), con una percentuale del 15 % di umidità, e anidro (AC), con un tenore di umidità fino a un massimo dell'1 %. Queste due forme di ciclamato di sodio hanno le stesse caratteristiche principali e gli stessi usi; varia soltanto il potere dolcificante. La forma idrata (HC) è meno dolce per via del suo tenore d'acqua elevato. Anche i prezzi delle due forme di prodotto variano per le stesse ragioni: La forma AC è più cara rispetto alla forma HC. Le due forme sono quindi considerate un unico prodotto ai fini del presente procedimento.

2.2. Prodotto simile

- (25) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché gli stessi utilizzi di base:
- il prodotto oggetto del riesame;
 - il prodotto fabbricato e venduto dai produttori esportatori sul mercato interno della RPC e dell'Indonesia;
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (26) La Commissione ha concluso pertanto che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1. RPC

3.1.1. Osservazioni preliminari

- (27) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping.
- (28) Anche se durante il periodo dell'inchiesta del riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame sono state considerevoli, nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti a misure ha collaborato alla presente inchiesta. I risultati riguardanti il rischio di persistenza o reiterazione del dumping esposti di seguito si sono basati su dati statistici e sui dati contenuti nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

3.1.2. Pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.1.2.1. Paese di riferimento

- (29) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, è stata posta particolare attenzione nell'individuazione di un paese terzo a economia di mercato per la determinazione dei prezzi o del valore costruito per determinare il valore normale.
- (30) Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di selezionare l'Indonesia come paese di riferimento adeguato e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. La Commissione ha cercato la collaborazione dei produttori indonesiani. Sono stati inviati questionari pertinenti e lettere a tutti i produttori esportatori noti indonesiani.

- (31) Un produttore esportatore indonesiano si è manifestato fornendo una risposta incompleta al questionario. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta alla lettera in cui richiedeva alla società di completare la risposta. Tutti i dati ricevuti erano talmente lacunosi da non poter essere utilizzati per determinare il valore normale. Di conseguenza non si è più potuto considerare il produttore esportatore indonesiano come parte che collabora, motivo per cui si afferma che l'Indonesia non ha collaborato.
- (32) In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il prodotto oggetto del riesame è prodotto solo nell'Unione e nei due paesi interessati. Tuttavia dalle statistiche di Eurostat si evince che gli USA hanno esportato nell'Unione una quantità limitata del prodotto oggetto del riesame, durante il periodo in esame. Siccome negli USA l'utilizzo del ciclamato di sodio è vietato, vi è probabilmente un problema di errata classificazione, ma la Commissione ha contattato comunque le autorità statunitensi per individuare possibili produttori del prodotto oggetto del riesame negli USA, se ne esistono. In seguito non è pervenuta alcuna indicazione dell'esistenza di tali produttori.
- (33) Di conseguenza non vi è stata collaborazione da parte di produttori del paese di riferimento.

3.1.2.2. Valore normale

- (34) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale va determinato in base ai prezzi praticati in un paese terzo appropriato a economia di mercato («paese di riferimento») o in base al prezzo all'esportazione da tale paese terzo in altri paesi, compresa l'Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.
- (35) Come spiegato nei considerando da 30 a 32 non vi è stata alcuna collaborazione da parte dei produttori del paese di riferimento. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base il valore normale è stato pertanto determinato in modo equo. A tal fine la Commissione ha ritenuto equo basare il valore normale sui dati verificati dei prezzi e dei costi del produttore dell'Unione.
- (36) Il prodotto simile veniva venduto dall'industria dell'Unione in quantità rappresentative, ma le vendite sul mercato interno erano effettuate in perdita. Il valore normale è stato perciò calcolato sulla base dei costi di fabbricazione dell'industria dell'Unione maggiorati di un congruo importo per le spese di vendita, generali e amministrative e per il profitto, calcolato in base a dati effettivi del produttore dell'Unione. Il margine di profitto aggiunto è stato calcolato sulla base del margine di profitto equo stimato in una recente inchiesta antidumping riguardante l'aspartame, un altro edulcorante. Nella presente inchiesta, la Commissione ha stabilito nella fase provvisoria⁽⁸⁾, che un margine di profitto del 5 % — 10 % (valori forniti secondo un intervallo per motivi di riservatezza) corrisponde a un margine equo. La Commissione ritiene quindi equo utilizzare tale profitto per costruire anche il valore normale nell'indagine in corso. È stata utilizzata la media ponderata dei costi dei due tipi di prodotti fabbricati e venduti dal produttore dell'Unione, non essendo disponibili informazioni in merito ai tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori cinesi a causa della mancata collaborazione.

3.1.2.3. Prezzo all'esportazione

- (37) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato calcolato in base ai dati statistici raccolti a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base⁽⁹⁾ per tutte le esportazioni cinesi verso l'Unione (tranne Fang Da) del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nell'indisponibilità di informazioni relative alla forma (tipo di prodotto) venduta, per calcolare il prezzo all'esportazione è stata adottata una media semplice.

3.1.2.4. Confronto

- (38) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito e il prezzo all'esportazione franco fabbrica dei produttori esportatori cinesi.

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 della Commissione, del 25 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 26.2.2016, pag. 4).

⁽⁹⁾ La banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, contiene dati sulle importazioni dei prodotti sottoposti a misure o a inchieste antidumping o antisovvenzioni, provenienti sia dai paesi e dai produttori esportatori interessati dal procedimento sia da altri paesi terzi e altri produttori esportatori, a livello di codice TARIC a 10 cifre e codici addizionali TARIC.

- (39) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (40) Sono stati effettuati opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, dei costi accessori nonché delle spese di credito in tutti i casi in cui le differenze risultavano essere ragionevoli, esatte e dimostrabili. In mancanza di informazioni più precise, gli adeguamenti sono stati calcolati in base ai dati effettivi relativi a Fang Da nella parallela inchiesta a norma dell'articolo 5.

3.1.2.5. Margine di dumping

- (41) Il margine di dumping è stato calcolato come importo corrispondente alla differenza tra il valore normale medio il prezzo medio all'esportazione. I risultati così ottenuti indicano un margine complessivo di dumping superiore al 100 %. Il margine di dumping rilevato è sostanzialmente superiore al margine di dumping accertato nel corso dell'inchiesta iniziale.

3.1.3. *Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure*

- (42) La Commissione ha esaminato se vi fosse il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati esaminati i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità inutilizzata nella RPC, i prezzi all'esportazione verso altri paesi, la capacità di assorbimento di altri mercati di paesi terzi.
- (43) L'analisi si è basata prevalentemente sulle informazioni fornite nella domanda e su informazioni di pubblico accesso e/o trasmesse nel quadro della presente inchiesta. Si è fatto ricorso anche ad altre fonti di informazione come le statistiche sulle importazioni e le statistiche di Eurostat sulle esportazioni dal paese interessato.

3.1.3.1. Capacità inutilizzata

- (44) In assenza di collaborazione sono state utilizzate le informazioni fornite nella domanda di riesame, la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 e le statistiche cinesi sulle esportazioni. La capacità cinese è stata valutata, secondo una stima prudente, utilizzando i dati sulla capacità pubblicamente accessibili per un solo produttore esportatore cinese⁽¹⁰⁾. Se ne è dedotta una capacità di almeno 40 000 tonnellate, ma secondo il fascicolo esistono almeno altri due produttori cinesi (a parte Fang Da) e tale cifra è quindi sottostimata rispetto all'effettiva capacità della RPC.
- (45) Utilizzando le statistiche sulle esportazioni cinesi e le statistiche di cui all'articolo 14, paragrafo 6, relative alle importazioni nell'Unione (escludendo Fang Da) del prodotto oggetto del riesame, la stima di cui sopra indica una capacità ancora disponibile del mercato cinese e del mercato dell'Unione considerati insieme pari a circa 17 000 tonnellate, vale a dire una capacità inutilizzata equivalente al triplo delle dimensioni del mercato dell'Unione.

3.1.3.2. Prezzi all'esportazione verso i paesi terzi

- (46) Sulla base delle statistiche cinesi sulle esportazioni, i prezzi medi cinesi applicati sui principali altri mercati terzi (ad esempio il Sudafrica, il Brasile, l'Argentina e la Turchia) sono uguali, o talvolta persino inferiori, ai prezzi di vendita nell'Unione.
- (47) Da quanto precede risulta che il prodotto oggetto del riesame è oggetto di dumping sui mercati di altri paesi terzi e che l'Unione rimarrebbe un mercato interessante per i produttori esportatori cinesi in caso di abrogazione delle misure.

⁽¹⁰⁾ <http://www.rainbowrich.com/factory/index.html>

3.1.3.3. Assorbimento da parte dei mercati terzi

- (48) In alcuni importanti paesi terzi, tra cui gli USA, l'utilizzo di ciclamato di sodio in prodotti alimentari, bevande e prodotti farmaceutici è vietato. Nel fascicolo non vi era alcun accenno a previsioni di crescita dei mercati di ciclamato di sodio di altri paesi terzi, né vi erano indicazioni circa la dimensione del mercato interno cinese e della sua crescita prevista.
- (49) Si stima pertanto che la capacità di assorbimento di mercati diversi dall'Unione sia piuttosto bassa e, di conseguenza, l'Unione sarebbe un mercato interessante in caso di abrogazione delle misure.

3.1.4. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

- (50) Dalla valutazione delle informazioni finora esposte è risultato che gli esportatori oggetto del riesame hanno continuato ad esportare volumi considerevoli del prodotto in esame nell'Unione, a prezzi di dumping. Le esportazioni cinesi verso altri paesi terzi vengono anch'esse effettuate a prezzi di dumping. Considerate l'ampia capacità inutilizzata per gli esportatori cinesi, la mancanza di altri mercati di dimensioni importanti e l'attrattiva del mercato dell'UE, i produttori esportatori cinesi potrebbero essere incentivati a dirigere volumi ancora più considerevoli a prezzi di dumping verso il mercato dell'Unione, in caso di abrogazione delle misure.
- (51) In considerazione dei dati e delle informazioni finora presentati, si conclude che esiste il rischio che la Cina persista o reiteri pratiche di dumping, qualora le misure non fossero prorogate.

3.2. Indonesia

3.2.1. Osservazioni preliminari

- (52) Dopo l'apertura del procedimento, un produttore esportatore indonesiano si è manifestato presentando una risposta incompleta al questionario; la Commissione ha quindi chiesto alla società di completare del questionario nel quadro della procedura di irregolarità. Non essendo pervenuta alcuna risposta, si è dovuto ritenere che nessun produttore esportatore noto indonesiano intendeva collaborare.
- (53) In considerazione di quanto appena esposto e in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le informazioni sui prezzi per il mercato nazionale, sui prezzi all'esportazione verso altri paesi, sulla produzione e sulle capacità in Indonesia per i produttori esportatori che non hanno collaborato sono state basate sui migliori dati disponibili, compresi quelli della denuncia e delle informazioni pubblicamente disponibili.

3.2.2. Pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.2.2.1. Valore normale

- (54) In assenza di collaborazione da parte dell'Indonesia è stato utilizzato il valore normale riportato nella domanda in quanto non vi erano altri dati disponibili nel fascicolo. Il valore normale indonesiano indicato nella domanda è stato costruito utilizzando la struttura dei costi del produttore dell'Unione adeguando in seguito ciascun elemento del costo a livelli indonesiani. Gli elementi di costo riguardano le materie prime, acqua ed elettricità, il personale, la manutenzione, l'ammortamento e le spese generali. Gli adeguamenti effettuati nella domanda apparivano ragionevoli. In assenza di altre informazioni disponibili, le informazioni contenute nella domanda sono state considerate pertanto la stima migliore del valore normale indonesiano.

3.2.2.2. Prezzo all'esportazione

- (55) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori indonesiani, per determinare i prezzi all'esportazione si sono dovute utilizzare altre informazioni disponibili. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, le importazioni nell'Unione dall'Indonesia sono quasi cessate. Le importazioni rilevate durante il suddetto periodo sono state trascurabili (circa 19 tonnellate) perciò non si è potuto fare ricorso alle statistiche sulle importazioni

verso l'Unione di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Per determinare i prezzi all'esportazione sono state invece utilizzate le statistiche indonesiane sulle esportazioni. Sono state individuate dodici destinazioni delle esportazioni e si è utilizzato il prezzo medio all'esportazione verso tutti i paesi terzi come valore approssimativo per il prezzo all'esportazione nell'Unione ipotizzando che le misure in vigore siano abrogate

3.2.2.3. Confronto

- (56) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito e il prezzo all'esportazione franco fabbrica dei produttori esportatori indonesiani.
- (57) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (58) Sono stati effettuati adeguamenti per portare i prezzi all'esportazione franco a bordo a livello franco fabbrica. In assenza di informazioni più precise, tali adeguamenti sono stati calcolati in base ai dati effettivi relativi a Fang Da nella parallela inchiesta a norma dell'articolo 5, parametro comparativo che la Commissione considera corretto per calcolare gli adeguamenti. Sono stati effettuati opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, dei costi accessori nonché delle spese di credito in tutti i casi in cui le differenze risultavano essere ragionevoli, esatte e dimostrabili.

3.2.2.4. Margine di dumping

- (59) Il margine di dumping è stato calcolato come importo corrispondente alla differenza tra il valore normale, calcolato come illustrato al considerando 54, e il prezzo all'esportazione come stabilito al considerando 55. Ciò ha determinato un margine di dumping del 33,6 %, ossia un margine superiore al margine di dumping più elevato stabilito nell'inchiesta iniziale (18,1 %). Tutto ciò dimostra che nonostante le esportazioni del prodotto oggetto del riesame nell'Unione siano pressoché cessate, il dumping verso paesi terzi da parte delle società indonesiane è persistito a un livello più elevato rispetto a quello stabilito durante l'inchiesta iniziale.

3.2.3. *Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure*

- (60) La Commissione ha esaminato se esistesse un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati esaminati i seguenti elementi: il prezzo all'esportazione verso altri paesi, la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Indonesia e la capacità di assorbimento di altri mercati terzi.

3.2.3.1. Capacità inutilizzata

- (61) In assenza di collaborazione, la Commissione ha dovuto far ricorso ai dati disponibili nella domanda di riesame, la base dati di Eurostat e le statistiche sulle esportazioni indonesiane. In base alle informazioni disponibili per un produttore esportatore indonesiano, la capacità dell'Indonesia è pari ad almeno 10 000 tonnellate. Utilizzando le statistiche indonesiane sulle esportazioni, si è potuto stabilire che durante il periodo dell'inchiesta di riesame le esportazioni indonesiane verso paesi terzi sono ammontate a 4 700 tonnellate. Su tale base, le capacità inutilizzate dell'Indonesia per il mercato interno e il mercato dell'Unione possono essere valutate, con una stima prudente, a 5 300 tonnellate. Va ricordato che nel precedente riesame in previsione della scadenza ⁽¹¹⁾, la capacità totale indonesiana era stata stimata per il 2008 a 18 000 tonnellate.
- (62) Poiché non vi sono dati disponibili sulle vendite realizzate sul mercato interno dai due produttori indonesiani, la capacità libera (disponibile) che potrebbe essere diretta verso il mercato dell'Unione può essere stimata solo approssimativamente. Tuttavia, utilizzando i dati del precedente riesame in previsione della scadenza, le vendite sul mercato interno delle due società indonesiane ammontavano a circa 2 000 tonnellate e perciò, secondo la stima attuale, resterebbe una capacità inutilizzata di 3 300 tonnellate per il mercato dell'Unione, ossia oltre l'80 % del mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

⁽¹¹⁾ Cfr. nota a piè di pagina n. 3.

3.2.3.2. Prezzi all'esportazione verso i paesi terzi

- (63) Utilizzando le statistiche indonesiane sulle esportazioni verso altri paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, si può osservare che i prezzi medi di vendita su due tra i principali mercati di esportazione, vale a dire il Pakistan e le Filippine (che rappresentano oltre il 50 % delle esportazioni indonesiane verso paesi terzi) sono notevolmente inferiori al prezzo medio di vendita nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Come spiegato nei considerando da 55 a 59, calcolando il prezzo all'esportazione indonesiano in base a tutti i prezzi di vendita ai paesi terzi è stato accertato un margine di dumping pari al 33,6 %. Pertanto, l'Unione sarebbe un mercato attraente per i produttori/esportatori indonesiani, qualora le misure non venissero prorogate.

3.2.3.3. Assorbimento da parte dei mercati terzi

- (64) Come spiegato nei considerando 48 e 49, la capacità di assorbimento dei mercati diversi da quello dell'Unione è considerata bassa. A causa della mancanza di cooperazione, non vi sono informazioni nel fascicolo sul consumo interno indonesiano del prodotto oggetto del riesame, ma data una capacità inutilizzata stimata di 5 300 tonnellate per il mercato indonesiano e quello dell'Unione e considerata la bassa capacità di assorbimento di altri mercati, è chiaro che l'Indonesia avrebbe ampie capacità inutilizzate per coprire il mercato dell'Unione.
- (65) Di conseguenza non ci si può attendere che l'eccesso di capacità produttiva indonesiana sia diretto in misura significativa verso mercati diversi da quello dell'Unione.

3.2.4. Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

- (66) Dalla valutazione degli elementi finora presentati risulta che le esportazioni indonesiane verso mercati diversi da quello dell'Unione sono state effettuate a prezzi che sono ben al di sotto del prezzo medio dell'Unione. Considerate l'ampia capacità inutilizzata per gli esportatori indonesiani, la mancanza di altri mercati di dimensioni importanti esiste il rischio che i produttori esportatori indonesiani dirigano volumi considerevoli a prezzi di dumping verso il mercato dell'Unione, in caso di abrogazione delle misure.
- (67) In considerazione dei dati e delle informazioni finora presentati, si conclude che esiste il rischio che l'Indonesia reiteri pratiche di dumping, in caso le misure non fossero prorogate.

4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1. Osservazione preliminare

- (68) Dal momento che l'industria dell'Unione è costituita da un solo produttore e le importazioni oggetto di dumping riguardano un numero limitato di produttori esportatori cinesi e indonesiani, gli indicatori del pregiudizio e i dati sulle importazioni sono stati indicizzati per garantire la riservatezza di dati commerciali sensibili.

4.2. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (69) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile è stato fabbricato da un solo produttore dell'Unione che pertanto costituisce «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

4.3. Consumi dell'Unione

- (70) Il ciclamato di sodio è fabbricato solo nell'Unione, nella RPC e in Indonesia. La Commissione ha determinato il consumo dell'Unione sulla base del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e il volume delle importazioni di ciclamato di sodio dalla RPC e dall'Indonesia, stabilito come spiegato al considerando 73.

- (71) Il consumo dell'Unione ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumi dell'Unione

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Consumo totale dell'Unione	100	103	93	97	101

Fonte: Dati dell'industria dell'Unione, base dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (72) Il consumo di ciclamato di sodio nell'Unione è dapprima diminuito del 7 % (tra il 2011 e il 2013) per poi aumentare nel periodo successivo. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha raggiunto più o meno lo stesso livello del 2011.

4.4. Importazioni dai paesi interessati

- (73) Ai fini della presente inchiesta, le importazioni dalla RPC sono pari alle importazioni totali dalla RPC meno le importazioni della società Fang Da, escluse dal presente riesame. Le importazioni di Fang Da sono state considerate solo per il calcolo del consumo totale dell'Unione. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e indonesiani nell'ambito della presente inchiesta, la Commissione ha utilizzato i dati statistici disponibili nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 per stabilire il volume e i prezzi delle importazioni originarie di questi due paesi durante il periodo in esame, in quanto conteneva informazioni sufficientemente dettagliate a livello di codice TARIC a 10 cifre e di codici addizionali TARIC.
- (74) Dato che i volumi delle importazioni dall'Indonesia sono trascurabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni dai paesi interessati sono state valutate separatamente.

4.4.1. RPC

4.4.1.1. Volume e quota di mercato

Tabella 2

Volume delle importazioni e quote di mercato

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle importazioni	100	114	73	71	77
Quota di mercato	100	110	79	73	77

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (75) Il volume delle importazioni dalla RPC è diminuito del 23 % durante il periodo in esame. È dapprima aumentato (tra il 2011 e il 2012) per poi diminuire in particolare tra il 2012 e il 2013, quando hanno registrato un netto calo di 41 punti d'indice. Tra il 2013 e il 2014 vi è stato un ulteriore leggero calo seguito da un aumento di 6 punti d'indice tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (76) La corrispondente quota di mercato durante il periodo in esame ha seguito un andamento simile, con una diminuzione globale del 23 %.

4.4.1.2. Prezzo delle importazioni

- (77) L'andamento del prezzo delle importazioni dalla Cina è stato determinato e analizzato separatamente sia includendo sia escludendo i dazi antidumping. Si è proceduto in tal modo nel caso di specie poiché il livello dei suddetti dazi è stato modificato nel 2012, come spiegato in precedenza al considerando 1 e indicare l'evoluzione dei prezzi includendo i dazi antidumping permette di illustrare l'effetto di tale modifica.

Tabella 3

Indice dei prezzi all'importazione (in EUR/kg)

Indice (2011 = 100)	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
esclusi i dazi antidumping	100	105	105	101	104
inclusi i dazi antidumping	100	109	112	108	111

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (78) Nel periodo in esame i prezzi medi CIF frontiera dell'Unione (prezzi senza dazi antidumping) delle importazioni dalla RPC provenienti da produttori diversi da Fang Da sono aumentati del 4 %.
- (79) Se si considera l'effetto dei dazi antidumping, durante il periodo in esame i prezzi all'importazione sono aumentati dell'11 %. Va ricordato che nel maggio 2012 i dazi antidumping sono stati più che raddoppiati per i produttori esportatori cinesi appartenenti al gruppo Rainbow Rich, il che si traduce in un aumento dei prezzi medi all'importazione (compresi i dazi antidumping) tra il 2011 e il 2012.

4.4.1.3. Sottoquotazione dei prezzi

- (80) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi oggetto del presente riesame, la Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dal produttore dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica, e il prezzo medio all'importazione cinese sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Nell'indisponibilità di informazioni relative alla forma (tipo di prodotto) delle importazioni cinesi, per calcolare il prezzo all'importazione cinese è stata presa una media semplice.
- (81) Dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il margine medio di sottoquotazione del prezzo, espresso in percentuale dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, è stato pari al 22,8 % se si tiene conto dell'effetto dei dazi antidumping applicati alle importazioni cinesi. Se si sottraessero i dazi antidumping applicabili ai produttori esportatori cinesi soggetti a misure, il margine di sottoquotazione raggiungerebbe il 32,3 %.

4.4.2. *Indonesia*

4.4.2.1. Volume e quota di mercato

Tabella 4

Volume delle importazioni e quote di mercato

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle importazioni	100	225	31	18	9
Quota di mercato	100	218	34	19	9

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (82) Durante il periodo in esame sia il volume sia la quota di mercato delle importazioni di ciclamato di sodio dall'Indonesia nell'Unione è diminuito del 91 %. Va osservato che, in termini assoluti, il volume delle importazioni dall'Indonesia nel 2011 e nel 2012 era basso, nel 2013 e nel 2014 molto basso e durante il periodo dell'inchiesta di riesame era trascurabile. Anche se le importazioni dall'Indonesia hanno fluttuato notevolmente nel periodo in esame, il loro impatto sull'industria dell'Unione può essere considerato molto limitato tra il 2011 e il 2012 e persino insignificante dal 2013 al periodo dell'inchiesta di riesame.

4.4.2.2. Prezzo delle importazioni

Tabella 5

Indice dei prezzi all'importazione (in EUR/kg)

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	20112	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
esclusi i dazi antidumping	100	104	107	105	106

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (83) Durante il periodo in esame la media dei prezzi all'importazione CIF franco frontiera dell'Unione dall'Indonesia è aumentato del 6 %.

4.4.2.3. Sottoquotazione dei prezzi

- (84) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori indonesiani, la Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dal produttore dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica, e il prezzo medio all'importazione indonesiano sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Nell'indisponibilità di informazioni relative alla forma (tipo di prodotto) delle importazioni indonesiane, per calcolare il prezzo all'importazione indonesiano è stata presa una media semplice.
- (85) Dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame il margine medio di sottoquotazione dei prezzi, espresso in percentuale dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, è stato del 24,1 %. Se si sottraessero i dazi antidumping applicabili ai produttori esportatori indonesiani soggetti a misure, il margine di sottoquotazione raggiungerebbe il 33,6 %.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

- (86) La produzione di ciclamato di sodio comprende due fasi principali. Durante la prima fase, che prevede l'utilizzo di reattori, le materie prime vengono trasformate in ciclamato di sodio greggio (impuro). Nella seconda fase, il ciclamato di sodio greggio deve essere purificato prima di poter essere utilizzato, nel rispetto delle pertinenti norme di regolamentazione, nelle industrie alimentare o farmaceutica a valle.
- (87) A causa di un incidente tecnico avvenuto a luglio 2011 (esplosione nella fabbrica), tra agosto 2011 e maggio 2012 l'industria dell'Unione non ha potuto portare a termine la prima fase di produzione (processo di reazione) e per poter mantenere la sua attività commerciale ha dovuto temporaneamente importare il ciclamato di sodio che provvedeva successivamente a purificare.
- (88) Tenuto conto del fatto che il produttore dell'Unione si è trovato costretto a importare temporaneamente e tenuto conto della breve durata e del volume limitato delle importazioni durante il periodo in esame, tale incidente e le sue conseguenze non sono tali da inficiare le conclusioni di cui sopra sulla definizione dell'industria dell'Unione. Tale evento ha tuttavia avuto gravi conseguenze sulla situazione economica dell'industria dell'Unione per il periodo 2011-2012, vale a dire all'inizio del periodo in esame, in particolare per quanto riguarda la capacità, i volumi di produzione e di vendita e gli indicatori di redditività. Senza tralasciare l'effetto, seppure di minore importanza sull'andamento delle importazioni. Questi elementi sono presi in considerazione nell'esaminare l'andamento degli indicatori di pregiudizio.
- (89) In tale contesto e conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici rilevanti per la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. Per determinare il pregiudizio la Commissione ha valutato gli indicatori economici sulla base dei dati relativi all'unico produttore dell'Unione che costituisce l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (90) Gli indicatori economici dell'unico produttore dell'Unione, che sono stati valutati dalla Commissione, sono i seguenti: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, costo del lavoro, entità del margine di dumping, ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, prezzi medi unitari, costo unitario, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

4.5.2. Indicatori di pregiudizio

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (91) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno mostrato nel complesso il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

Indice (2011 = 100)	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume di produzione	100	104	189	159	157
Capacità produttiva	100	114	171	171	171
Utilizzo degli impianti	100	91	110	93	92

Fonte: dati dell'industria dell'Unione

- (92) Durante il periodo in esame, la capacità di produzione è aumentata del 57 %. Come spiegato ai considerando 87 e 93, nel periodo 2011-2012 la produzione dell'industria dell'Unione è stata tuttavia eccezionalmente scarsa. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame, il livello di produzione è diminuito di 32 punti d'indice;
- (93) Anche la capacità di produzione ha registrato un aumento significativo durante il periodo in esame (del 71 %), ma tale tendenza si spiega con un livello eccezionalmente basso nel 2011 e nel 2012 causato dall'incidente tecnico negli impianti di produzione. La capacità è stata calcolata sulla base dei mesi in cui l'industria dell'Unione poteva produrre autonomamente il ciclamato di sodio, cioè solo 7 mesi nel 2011, 8 mesi nel 2012 e 12 mesi negli altri periodi. Dal 2013 il livello di capacità di produzione è rimasto stabile fino al periodo dell'inchiesta di riesame.
- (94) L'utilizzo degli impianti è diminuito dell'8 % tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta di riesame, ma ha seguito un netto rallentamento a partire dal 2013, in linea con la diminuzione del volume di produzione.

4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (95) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle vendite	100	69	146	108	104
Quota di mercato	100	67	157	111	104

Fonte: dati dell'industria dell'Unione, base dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (96) Il volume delle vendite sul mercato dell'Unione e la corrispondente quota di mercato hanno seguito lo stesso andamento durante il periodo in esame, aumentando complessivamente del 4 %.
- (97) Poiché i due dati riguardano solo le vendite di ciclamato di sodio prodotto autonomamente dall'industria dell'Unione, per le ragioni esposte ai considerando 87 e 93 i livelli del 2011 e del 2012 sono eccezionalmente bassi. Dal 2013, anno in cui la produzione di ciclamato di sodio era già definitivamente ripristinata, le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite di 42 punti d'indice per effetto della perdita di ordini.
- (98) Anche la quota di mercato è diminuita sensibilmente tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò è in contrasto con l'andamento del consumo dell'Unione, che ha registrato un aumento di 8 punti d'indice.

4.5.2.3. Crescita

- (99) La situazione dell'industria dell'Unione è migliorata tra il 2011 e il 2013, quando produzione, capacità di produzione, vendite e quota di mercato sono aumentate. La causa di tale crescita è duplice: i) l'aumento dei dazi antidumping — raddoppiati a maggio 2012 — per alcuni produttori esportatori della RPC e ii) il fatto che nel 2013 l'industria dell'Unione è stata in grado di ripristinare la propria produzione di ciclamato di sodio per 12 mesi, rispetto a soli 7 mesi del 2011 e gli 8 mesi del 2012.

- (100) Se l'esplosione non fosse avvenuta a luglio 2011, nel 2011 e nel 2012 i dati relativi alla produzione, all'utilizzo degli impianti, alle vendite e ai dati sulle quote di mercato sarebbero stati molto più elevati dato che l'industria dell'Unione avrebbe potuto rifornire i propri clienti con ciclamato di sodio prodotto autonomamente anziché importare un prodotto da trattare (purificazione) tra agosto 2011 e maggio 2012. L'aumento della produzione, delle vendite e delle quote di mercato tra il 2011 e il 2013 sarebbe stato perciò nettamente inferiore, considerando che la capacità produttiva sarebbe addirittura rimasta ai livelli del 2013 durante l'intero periodo in esame. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame tutti gli andamenti dei volumi citati sopra, ad eccezione delle capacità di produzione, si sono invertiti. Infatti, anche se il consumo dell'Unione ha registrato una tendenza all'aumento a partire dal 2013, l'industria dell'Unione è entrata in una fase di declino economico. Allo stesso tempo, la sua redditività è rimasta decisamente negativa durante tutto il periodo in esame inibendo le sue prospettive di crescita.

4.5.2.4. Occupazione e produttività

- (101) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

Indice (2011 = 100)	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Numero di dipendenti	100	100	105	105	105
Produttività (volume di produzione in rapporto al numero di dipendenti)	100	104	180	151	150

Fonte: dati dell'industria dell'Unione

- (102) Nonostante l'impossibilità di produrre autonomamente il ciclamato di sodio verificatasi tra agosto 2011 e maggio 2012, l'industria dell'Unione ha deciso di mantenere l'occupazione costante in quello stesso periodo ritenendo qualunque riduzione troppo costosa e inutile. A parte il licenziamento di un dipendente nel 2012, tra il 2011 e il 2012 il livello di occupazione non è cambiato poiché l'industria dell'Unione ha assunto un nuovo dipendente nello stesso anno. Il numero dei dipendenti è lievemente aumentato nel 2013 per poi rimanere stabile fino al periodo dell'inchiesta di riesame.
- (103) A causa dell'esplosione, la produttività dell'industria dell'Unione ha subito effetti analoghi a quelli degli altri indicatori economici sopra indicati. Come la produzione, la produttività è stata eccezionalmente bassa nel 2011 e nel 2012, per poi aumentare nettamente, di circa 80 punti d'indice, nel 2013. Successivamente tuttavia, a causa della perdita di ordini, è scesa di 30 punti d'indice nel 2014 per rimanere invariata fino al periodo dell'inchiesta di riesame.

4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (104) Dal 2004 sono in vigore misure antidumping nei confronti delle importazioni di produttori esportatori indonesiani e di produttori esportatori cinesi escluso Fang Da.
- (105) Come indicato in precedenza, i margini di dumping dei produttori cinesi e indonesiani diversi da Fang Da durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono stati nettamente superiori al livello de minimis. L'impatto sulla situazione economica dell'industria dell'Unione è considerevole, dato il persistere di importazioni di significativi volumi di ciclamato di sodio a prezzi di dumping da parte dei produttori cinesi.

4.5.2.6. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (106) Durante il periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi applicati dall'unico produttore dell'Unione ad acquirenti non collegati nell'Unione hanno mostrato la seguente evoluzione:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Prezzo unitario medio di vendita	100	105	103	107	106
Costo unitario di produzione	100	107	97	95	96

Fonte: dati dell'industria dell'Unione

- (107) Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione è aumentato del 6 % nel periodo in esame. Dapprima di 5 punti d'indice (tra il 2011 e il 2012) per poi stabilizzarsi fino al periodo dell'inchiesta di riesame.
- (108) Il costo unitario di produzione medio dell'industria dell'Unione è aumentato di 7 punti d'indice tra il 2011 e il 2012, per poi registrare un calo di 10 punti d'indice nel 2013 rispetto al 2011. Dal 2013 è rimasto stabile fino al periodo dell'inchiesta di riesame. Tali variazioni sono imputabili principalmente alla fluttuazione dei costi delle materie prime.
- (109) Occorre inoltre precisare che l'industria dell'Unione non ha potuto separare precisamente i costi di purificazione dai costi totali di produzione. Di conseguenza gli indici del 2011 e del 2012, contrariamente agli indici del 2013, del 2014 e del periodo dell'inchiesta di riesame, rispecchiano anche i costi di depurazione del ciclamato di sodio importato dall'industria dell'Unione.
- (110) Alla luce di quanto precede, occorre procedere con cautela nell'interpretazione degli andamenti 2011- 2012 e dei periodi successivi, poiché la loro evoluzione è stata influenzata, seppure leggermente, dal fatto che nel periodo 2011-2012 gli indici sono stati calcolati in base a una diversa serie di dati.
- (111) In ogni caso, durante l'intero periodo in esame, il prezzo di vendita unitario medio è sempre stato al di sotto della media dei costi unitari di produzione dell'industria dell'Unione indicati nella tabella precedente.

4.5.2.7. Costo del lavoro

- (112) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'unico produttore dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 10

Costi medi della manodopera per dipendente

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Costo medio del lavoro per dipendente	100	127	115	102	95

Fonte: dati dell'industria dell'Unione

- (113) Il costo medio del lavoro è diminuito del 5 % nel corso del periodo in esame. Nel 2012 è tuttavia aumentato del 27 % soprattutto a causa degli indennizzi considerevoli versati al dipendente licenziato ma in seguito ha continuato a diminuire fino al periodo dell'inchiesta di riesame quando è sceso del 5 % al di sotto del livello del 2011.

4.5.2.8. Scorte

- (114) Il livello delle scorte dell'industria dell'Unione nel periodo in esame ha avuto l'andamento seguente:

Tabella 11

Scorte

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Scorte finali	100	258	339	406	708
Scorte finali in percentuale della produzione	100	249	179	255	451

Fonte: dati dell'industria dell'Unione

- (115) Durante il periodo in esame, le scorte finali espresse in percentuale della produzione hanno registrato fluttuazioni di rilievo. Sono dapprima aumentate (tra il 2011 e il 2012) per poi diminuire l'anno successivo e infine aumentare considerevolmente fino al periodo dell'inchiesta di riesame. Nel periodo in esame nel complesso sono aumentate di 351 punti d'indice. Tale aumento è dovuto da un lato all'incapacità del produttore dell'Unione di vendere i suoi prodotti a causa della concorrenza delle importazioni a basso prezzo, dall'altro è imputabile al livello anormalmente basso delle scorte nel 2011 in seguito all'incidente tecnico già spiegato al considerando 87.

4.5.2.9. Redditività, flusso di liquidità, investimenti, rendimento degli investimenti e capacità di reperire capitali

- (116) Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dell'unico produttore dell'Unione hanno avuto nel periodo in esame il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Redditività	- 100	- 111	- 82	- 61	- 69
Flusso di cassa	100	- 500	- 1 107	- 559	- 766
Investimenti	100	203	15	0	0
Utile sul capitale investito	- 100	- 42	- 104	- 79	- 77

Fonte: dati dell'industria dell'Unione

- (117) La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione come utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite di ciclamato di sodio ad acquirenti indipendenti nell'Unione espresso in percentuale del fatturato di tali vendite. Come indicato nel considerando 109, il costo di produzione usato per fissare il livello di profitti/perdite per il periodo 2011-2012 ha potuto essere stabilito solo complessivamente, vale a dire includendo anche i costi relativi al ciclamato di sodio importato. Su tale base, l'analisi delle cifre relative alla redditività dimostra che nel corso dell'intero periodo in esame l'industria dell'Unione ha subito ingenti perdite che sono state particolarmente elevate nel 2011-2012. Dal 2013 la situazione è migliorata.
- (118) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto, calcolato in relazione al totale delle vendite ⁽¹²⁾ di ciclamato di sodio, sono passate dal segno positivo del 2011 a quello fortemente negativo tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (119) Gli unici investimenti importanti sono stati effettuati nel periodo 2011-2013 e hanno riguardato esclusivamente la sostituzione degli strumenti di produzione danneggiati dall'esplosione nel 2011. Tali investimenti sono stati interamente coperti dall'assicurazione.
- (120) L'indice di redditività del capitale investito è pari al profitto espresso in percentuale del valore contabile netto delle attività fisse. Per tutto il periodo in esame il suo segno è stato decisamente negativo.
- (121) Considerato il livello delle perdite subite la capacità dell'industria dell'Unione di reperire capitali era gravemente compromessa.

4.5.3. Conclusioni relative al pregiudizio

- (122) Benché alcuni indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, come la produzione, la capacità di produzione, le vendite, la quota di mercato e la produttività siano migliorati tra il 2011-2012 e il 2013, questi andamenti sono stati solo parzialmente influenzati dall'autentica evoluzione del mercato derivante dall'imposizione di dazi antidumping più elevati per alcuni produttori esportatori della RPC nel maggio 2012.
- (123) In effetti, come esposto al considerando 99, tali miglioramenti possono essere imputati in larga misura agli eventi seguenti: i) l'esplosione nella fabbrica a luglio 2011, ii) il fatto che tra agosto 2011 e maggio 2012 l'industria dell'Unione non ha potuto produrre autonomamente il ciclamato di sodio a causa dell'esplosione e iii) il ritorno a un processo produttivo completo per 12 mesi nel 2013 dopo la sostituzione delle linee di produzione. Chiaramente, l'aumento di tali indicatori nel 2013 sarebbe stato nettamente inferiore se l'esplosione non avesse avuto luogo.
- (124) L'evoluzione positiva dei suddetti andamenti è chiaramente cambiata dal 2013 e la produzione dell'industria dell'Unione, il volume delle vendite, la produttività e la quota di mercato hanno subito un notevole peggioramento.
- (125) Inoltre, durante tutto il periodo in esame, la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione è sempre rimasta precaria. In particolare, gli indicatori dell'industria dell'Unione, quali la redditività, il flusso di cassa e l'indice di redditività del capitale investito hanno registrato risultati complessivi molto negativi.
- (126) In base a quanto precede la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

4.6. Rischio del persistere del pregiudizio

4.6.1. Osservazione preliminare

- (127) Come concluso ai considerando da 122 a 126, l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Mentre il livello delle importazioni cinesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame è rimasto considerevole, le importazioni dall'Indonesia sono state quasi inesistenti.

⁽¹²⁾ Contrariamente alle vendite indicate nella tabella 7, il totale delle vendite di cui a questo considerando si riferiscono alle vendite, effettuate sia nell'Unione sia sui mercati di esportazione, di ciclamato di sodio prodotto autonomamente dall'industria dell'Unione e di quello prodotto con materiale importato nel 2011 e nel 2012.

- (128) Per valutare il rischio di persistenza del pregiudizio qualora le misure non fossero prorogate, si sono esaminate le ripercussioni reali e possibili sull'industria dell'Unione sia delle importazioni cinesi sia di quelle indonesiane in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La determinazione delle ripercussioni possibili sulla situazione dell'industria dell'Unione si è basata i) sulla disponibilità di capacità inutilizzata degli esportatori; ii) sulla probabile evoluzione del volume delle importazioni oggetto di dumping e iii) il livello dei prezzi delle importazioni cinesi e indonesiane.

4.6.2. RPC

- (129) Anche se le importazioni dalla RPC sono diminuite durante il periodo in esame (cfr. tabella 2), il loro livello è rimasto considerevole, con una quota di mercato compresa tra il 40 % e il 60 %. Come affermato al considerando 81, i relativi prezzi erano nettamente inferiori ai prezzi dell'Unione, ossia del 23 % se si considerano gli effetti delle misure antidumping attualmente in vigore. Non vi è alcun dubbio che con un volume simile di importazioni a tale livello di prezzi, le importazioni cinesi in dumping hanno un effetto di depressione dei prezzi sul mercato dell'Unione, contribuendo, in tal modo, anche al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (130) Per quanto riguarda le ripercussioni possibili delle importazioni cinesi qualora le misure non fossero prorogate, occorre rammentare innanzitutto che l'analisi delle capacità disponibili nella RPC di cui al precedente considerando 45 ha dimostrato che la capacità di produzione inutilizzata delle società oggetto del riesame in Cina sono almeno il triplo delle dimensioni del mercato dell'Unione. Si è inoltre concluso che l'Unione continua ad essere un mercato attraente per gli esportatori cinesi, come confermato anche dall'attuale livello di importazioni, e che almeno una parte delle capacità in eccesso sarebbe esportata verso l'Unione, qualora le misure venissero abrogate.
- (131) Dati i significativi livelli di dumping e di sottoquotazione, in particolare se si esclude l'effetto dei dazi antidumping in vigore, i volumi di esportazioni supplementari verso l'Unione menzionati in precedenza avrebbero prezzi di dumping ossia a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi praticati dal produttore dell'Unione e ai costi da lui sostenuti.
- (132) L'effetto congiunto di tali volumi e prezzi rischierebbe di far persistere, e persino di aumentare, il pregiudizio per l'industria dell'Unione la cui situazione è già precaria.

4.6.3. Indonesia

- (133) Le importazioni dall'Indonesia sono state quasi inesistenti sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e quindi l'analisi seguente riguarderà essenzialmente il probabile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure.
- (134) L'analisi precedente ha mostrato che l'Indonesia avrebbe una capacità inutilizzata corrispondente a quasi tutto il mercato di ciclamato di sodio dell'Unione. Considerando i prezzi all'esportazione indonesiani sui mercati di paesi terzi e alla luce del fatto che in alcuni grandi mercati terzi l'impiego di ciclamato di sodio in prodotti alimentari, bevande e prodotti farmaceutici è vietato, se le misure fossero abrogate, l'Indonesia con ogni probabilità riprenderebbe le esportazioni verso il mercato dell'Unione.
- (135) Per quanto riguarda i prezzi, l'inchiesta ha dimostrato che quelli all'esportazione verso i paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano in dumping e generalmente bassi nonché nettamente inferiori ai prezzi praticati dal produttore dell'Unione e ai costi da lui sostenuti.
- (136) Sulla base di quanto precede, si può concludere che, se le misure fossero abrogate, l'Indonesia con ogni probabilità riprenderebbe le esportazioni di quantitativi considerevoli di ciclamato di sodio nell'Unione a prezzi in dumping o comunque molto bassi che sarebbero inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. Ciò con ogni probabilità determinerebbe la persistenza di notevole pregiudizio per l'industria dell'Unione se non addirittura l'aggravamento della sua situazione.

4.7. Conclusione

- (137) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che il rischio di persistenza del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure è elevato.

5. INTERESSE DELL'UNIONE

- (138) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della RPC e dell'Indonesia fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compreso l'interesse dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli operatori commerciali e degli utilizzatori.
- (139) A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (140) Sulla base di tali elementi la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni esposte in precedenza, esistessero validi motivi per concludere che non era nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in vigore.

5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (141) L'inchiesta ha stabilito che durante tutto il periodo in esame, nonostante le misure in vigore nei confronti della RPC (ad eccezione di Fang Da) e dell'Indonesia, l'industria dell'Unione è sempre rimasta in perdita e la sua produzione, i suoi volumi di vendite come pure la sua quota di mercato nell'Unione sono diminuiti. Nello stesso periodo le importazioni dalla RPC sono rimaste considerevoli e a prezzi inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione. Come spiegato in precedenza, in caso di abrogazione delle misure, è elevata la probabilità che le importazioni cinesi, escluse quelle di Fang Da, aumentino ulteriormente e che le importazioni dall'Indonesia riprendano a prezzi in dumping o comunque bassi. Da quanto sopra si evince che la scadenza delle misure in vigore rischia di portare a un ulteriore deterioramento della già precaria situazione dell'industria dell'Unione che potrebbe costringerla a cessare del tutto la produzione di ciclamato di sodio, con conseguente perdita di posti di lavoro e di fonti di approvvigionamento alternative all'interno dell'Unione.
- (142) Qualora le misure fossero mantenute, è probabile che l'industria dell'Unione potrebbe aumentare prezzi, produzione e volumi e ritornare gradualmente in attivo.
- (143) La Commissione ha pertanto concluso che sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure in vigore nei confronti della Cina e dell'Indonesia.

5.2. Interesse degli importatori/operatori commerciali

- (144) Non vi è stata alcuna collaborazione da parte degli importatori/operatori commerciali. Data l'assenza di collaborazione, è ragionevole supporre che il prodotto oggetto del riesame non rappresenta una quota rilevante del fatturato degli importatori/operatori commerciali e che non vi sono elementi per affermare che gli effetti di un eventuale mantenimento delle misure sugli importatori/operatori commerciali sarebbero sproporzionati.

5.3. Interesse degli utilizzatori

- (145) Alla presente inchiesta ha parzialmente collaborato un solo utilizzatore.
- (146) I principali utilizzatori finali del prodotto oggetto del riesame nell'Unione sono l'industria alimentare, comprese le bevande, e farmaceutica. Nelle precedenti inchieste relative alle importazioni di ciclamato di sodio è stato stabilito che il ciclamato di sodio rappresentava una quota del costo di produzione talmente modesta che gli effetti dell'istituzione di dazi antidumping non erano significativi. Ciò è stato confermato nella risposta parziale al questionario pervenuta alla Commissione dall'utilizzatore di cui sopra. In assenza di altri commenti relativi alla presente inchiesta da parte dell'industria alimentare, bevande comprese, e farmaceutica, è ragionevole supporre che, se le misure fossero prorogate, gli effetti sugli utilizzatori non sarebbero significativi.
- (147) In considerazione della precedente osservazione in merito al fatto che, in assenza di misure, l'industria dell'Unione sarebbe costretta a cessare la produzione di ciclamato di sodio e data l'esistenza di pochi produttori di ciclamato di sodio a livello mondiale, le misure potrebbero probabilmente addirittura avvantaggiare gli utilizzatori in quanto potrebbero preservare la produzione di ciclamato di sodio nell'Unione offrendo loro una più ampia scelta di approvvigionamento presso diversi produttori concorrenti.

5.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (148) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari alla proroga delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dalla RPC e dell'Indonesia.

6. MISURE ANTIDUMPING

- (149) Dalle precedenti considerazione deriva che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping in vigore sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell'Indonesia istituite con il regolamento (CE) n. 492/2010, modificato dal regolamento (CE) n. 398/2012. Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited dovrebbero essere esclusi da tali misure poiché non è stato constatato alcuna pratica di dumping da parte di questi esportatori durante l'inchiesta iniziale.

- (150) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio, attualmente classificabile al codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929 90 00 10), originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate è la seguente:

Paese	Società	Aliquota del dazio (EUR al chilogrammo)	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang, Zona industriale di Cha Shan, Buji town, Shenzhen City, provincia di Guangdong, Repubblica popolare cinese Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd., No. 90-168, Fangshui Road, Chemical Industry Zone, Nanjing, provincia di Jiangsu, Repubblica popolare cinese	0,23	A473
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società [tranne Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited — codice addizionale TARIC A471 e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited — codice addizionale TARIC A472]	0,26	A999
Indonesia	PT. Golden Sari (Chemical Industry), Mitra Bahari Blok D1- D2, Jalan Pakin No 1, Sunda Kelapa, Giacarta 14440, Indonesia	0,24	A502
Indonesia	Tutte le altre società	0,27	A999

3. L'applicazione delle aliquote individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che (volume) di ciclamato di sodio venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (ragione sociale e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese in questione). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non sia presentata una siffatta fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia suddiviso per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione ⁽¹³⁾, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2 del presente articolo, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
5. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).